

**MONTE GIGLIO SRL**  
**RELAZIONE SUL GOVERNO**  
**SOCIETARIO**  
**31/12/2022**

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**  
**EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**  
**Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC**  
**(documento del 31/03/2022)**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

**A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del*

*Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31/03/2022 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

### 2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

|                                             |           | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Quoziente di Liquidità – Quick Ratio</b> | (Cr+L)/Pb | 6.67       | 9.06       | 8.54       | 13.29      |

Sono indici finanziari di liquidità dell'impresa indicano la capacità della società di “soddisfare” i debiti a breve e medio termine, mediante liquidità disponibile e con crediti a breve medio termine. La liquidità, intesa come la capacità di far fronte alle obbligazioni esigibili entro l'esercizio, mostra una situazione adeguata.

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alla modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

|                                          |                              | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Margine primario di struttura</b>     | Pn-Im                        | (292.396)  | (358.588)  | (174.662)  | (195.961)  |
| <b>Margine secondario di struttura</b>   | (Pn+Pl)-Im                   | 644.417    | 633.201    | 671.030    | 567.248    |
| <b>Quoziente secondario di struttura</b> | (Pn+Pl)/Im<br>Soglia: 1-1,25 | 1.37       | 1.39       | 1.44       | 1.39       |

|                                   |              | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Capitale circolante netto</b>  | Cr+L+Ri-Pb   | 191.381    | 228.787    | 197.350    | 185.255    |
| <b>Quoziente di disponibilità</b> | (Cr+L+Ri)/Pb | 268%       | 391%       | 275%       | 230%       |

Gli indici mettono a confronto gli impieghi destinati a essere realizzati in forma liquida entro un anno, con le passività, il cui rimborso è richiesto nel corso dell'anno, mostrando la capacità della società a coprire i debiti a breve e medio termine con la liquidità (cassa e banche) i crediti a breve e medio termine e le rimanenze. Forniscono un'indicazione della capacità della società di far fronte agli impegni finanziari a breve, evidenziando il grado di solvibilità della società nel breve periodo.

Al 31/12/2019 l'intero attivo circolante era superiore al 168,42% rispetto ai debiti a breve contratti.

Qualora fosse stato necessario pagare tutti i debiti a breve sarebbero avanzati 191.381.

Al 31/12/2020 l'intero attivo circolante era superiore al 291.15% rispetto ai debiti a breve contratti.

Qualora fosse stato necessario pagare tutti i debiti a breve sarebbero avanzati 228.787.

Al 31/12/2021 l'intero attivo circolante era superiore al 175.13% rispetto ai debiti a breve contratti.

Qualora fosse stato necessario pagare tutti i debiti a breve sarebbero avanzati 197.350

Al 31/12/2022 l'intero attivo circolante era superiore al 51,32% rispetto ai debiti a breve contratti.

Qualora fosse stato necessario pagare tutti i debiti a breve sarebbero avanzati 185.255.

|                                          |                                | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Grado di indebitamento o Leverage</b> | D/Pn<br>Valore soglia;<br><3-5 | 0.82       | 0.75       | 0,68       | 0,64       |

Mette a confronto i mezzi finanziari a disposizione della società con vincolo di debito e quelli a titolo di capitale proprio; il tasso di indebitamento misura il grado di equilibrio tra le differenti fonti di finanziamento. Più elevato è il grado di indebitamento maggiore è il rischio finanziario.

Al 31/12/2019 i debiti erano pari a 1 volta i mezzi dei soci, denotando una situazione di pieno equilibrio tra fonti proprie e di terzi.

Al 31/12/2020 i debiti erano pari a 1 volta i mezzi dei soci, denotando una situazione di pieno equilibrio tra fonti proprie e di terzi.

Al 31/12/2021 i debiti erano pari a 1 volta i mezzi dei soci, denotando una situazione di pieno equilibrio tra fonti proprie e di terzi.

Al 31/12/2022 i debiti erano pari a 1 volta i mezzi dei soci, denotando una situazione di pieno equilibrio tra fonti proprie e di terzi.

|                                 |       | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Indipendenza finanziaria</b> | PN/CI | 55%        | 57%        | 58%        | 57%        |

Indica quanta parte di 1 euro di finanziamento proviene da mezzi propri: più è alto e più la società si affida all'autofinanziamento per reperire fondi da investire negli impieghi elencati tra le attività. Viceversa, più è basso e più la società fa ricorso a fonti esterne per finanziare gli investimenti.

Al 31/12/2019 il capitale investito risultava coperto da capitale proprio per il 55%. Pertanto l'azienda risultava finanziata da terzi per il 45%.

Al 31/12/2020 il capitale investito risultava coperto da capitale proprio per il 57,20%. Pertanto l'azienda risultava finanziata da terzi per il 42,80%.

Al 31/12/2021 il capitale investito risultava coperto da capitale proprio per il 58,38%. Pertanto l'azienda risultava finanziata da terzi per il 41,62%.

Al 31/12/2022 il capitale investito risultava coperto da capitale proprio per il 56,09%. Pertanto l'azienda risultava finanziata da terzi per il 43,91%.

Conto economico:

|                                      | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Margine operativo lordo (MOL)</b> | 657.241    | 719.798    | 771.431    | 23.070     |
| <b>Margine operativo (EBIT)</b>      | 559.056    | 621.635    | 673.262    | (74.202)   |

Il MOL considera solo la gestione caratteristica della società, sottraendo al valore della produzione il costo di produzione. Consente di stimare le risorse finanziarie disponibili e permette di vedere se la gestione operativa sta generando ricchezza o meno. Si può notare come il MOL della società, come del resto anche l'EBIT, sia in costante incremento dal 2018 al 2021 e registri una drastica riduzione nel 2022 a causa del lungo periodo di straordinaria siccità che ha causato una vera e propria emergenza idrica, a tal punto che il Governo è al lavoro per approvare al più presto un decreto legge ad hoc, determinando delle pesanti ricadute negative sull'attività di produzione di energia elettrica, causando una contrazione della produzione, e quindi del fatturato.

L'EBIT esprime la capacità della società di generare utile dalle operazioni svolte nel corso dell'esercizio, ignorando l'aspetto fiscale e la struttura del capitale.

|            | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ROE</b> | 28%        | 33%        | 34%        | (8%)       |
| <b>ROI</b> | 22%        | 26%        | 24%        | (4%)       |

Il ROE misura la redditività del capitale investito dai soci. Determina in che percentuale il denaro investito dai soci viene remunerato; il tasso di remunerazione dell'investimento si ottiene calcolando il rapporto tra utile netto e patrimonio netto.

Il ROI è utile a valutare la redditività ed efficienza della gestione tipica della società, al fine di verificare la capacità dell'impresa di remunerare sia il capitale proprio che quello di terzi. E' ottenuto calcolando il rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito, e non è influenzato dagli oneri/proventi finanziari in quanto non compresi nel risultato operativo.

La redditività complessiva della società è calata drasticamente nell'esercizio 2022, come evidenzia ROE negativo. Allo stesso modo il ROI appare negativo per un valore pari a -3.59%. Tutto questo è dovuto ad un calo del fatturato del 68% rispetto agli anni precedenti. Preme evidenziare che dal 2012, anno di inizio attività della società, al 2021 i ricavi medi storici calcolati su 11 anni sono stati pari ad euro 886.717 contro i ricavi del 2022 pari ad euro 365.557. Si tratta quindi di una situazione eccezionale, mai verificatasi storicamente.

## 2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica (valore critico se <1).

Il DSCR è un indice che evidenzia la non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi o nel periodo di riferimento attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per il calcolo dell'indice si è utilizzato il primo approccio: il DSCR così calcolato deriva da un budget di tesoreria, redatto dalla società, che rappresenti le entrate e uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

| Indicatore di sostenibilità del debito | Anno n + 1 |
|----------------------------------------|------------|
| DSCR (Debt Service Coverage ratio)     | 1,45       |

## 3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 31/03/2022, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

La società, come ben sapete, svolge l'attività di produzione di energia elettrica ed è titolare di due concessioni sul torrente Maso di derivazione ed utilizzazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ed attualmente ha in funzione due centraline idroelettriche nel Comune di Carzano (TN), una in località Centrale e l'altra in località al Parco.

## **2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente:

Vicentini Matteo, quota di nominali euro 960,00 interamente versati, 4,800% del Capitale Sociale;  
De Energia S.R.L., quota di nominali euro 3.520,00 interamente versati, 17,60% del Capitale Sociale;

Comune di Carzano, quote di nominali euro 12.000,00, interamente versati, 60,00% del Capitale Sociale;

Betti Vittorino, quote di nominali euro 1.760,00, interamente versati, 8,800% del Capitale Sociale;  
Viali Massimiliano, quote di nominali euro 1.760,00, interamente versati, 8,800% del Capitale Sociale.

## **3. ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A., nominato con delibera assembleare in data 30/12/2021, e rimarrà in carica sino al 30/12/2023:

Micheletti Lorenzo, presidente;

Tomasi Daniela;

Trentinaglia Nicoletta;

Viali Massimiliano;

Castelpietra Cesare.

## **4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.**

L'organo di controllo è costituito da un revisore nominato con delibera assembleare in data 17/06/2021 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023;

La revisione è affidata al dott. Scudiero Fabio.

## **5. IL PERSONALE.**

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:  
nessun dipendente

## **6. CONCLUSIONI.**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. Il crollo del fatturato dell'esercizio 2022 è dovuto ad una straordinaria siccità che ha causato una vera e propria emergenza idrica, mai verificatasi negli ultimi 30 anni: proprio per il carattere straordinario di tale evento si può ragionevolmente ipotizzare che nei prossimi anni la società continuerà ad avere un fatturato pari almeno alla media storica degli ultimi 11 anni. Pertanto, si può concludere che la società è caratterizzata da un profilo economico-finanziario buono con un rischio di credito basso.

## C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutorio relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

*“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

In base al co. 5:

*“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

| Riferimenti normativi   | Oggetto             | Strumenti adottati                                                                          | Motivi della mancata integrazione                |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Art. 6 comma 3 lett. a) | Regolamenti interni | La Società ha deciso di adottare:<br>- regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori | La società ha già dato incarico all'avv. Moncher |

|                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 6 comma 3 lett. b) | Ufficio di controllo                |                                                                                                                                                                                                                                           | La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di audit interno                      |
| Art. 6 comma 3 lett. c) | Codice di condotta                  | <p>La Società ha deciso di adottare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;</li> <li>• Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;</li> </ul> | E' in fase di studio / approvazione l'adozione di un modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 e un piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza |
| Art. 6 comma 3 lett. d) | Programmi di responsabilità sociale |                                                                                                                                                                                                                                           | Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi                                                                                                         |